



# Piazza Pitagora

ANNO XXXVIII

N. 648

Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)

Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 - e-mail: [info@sediva.it](mailto:info@sediva.it) (per i quesiti: [sedivanews@sediva.it](mailto:sedivanews@sediva.it))

Roma, 24 settembre 2013

a cura dello "Studio Associato Bacigalupo-Lucidi"

## ***In questo numero:***

### ***1 - LE SEDIVA NEWS DAL 12 SETTEMBRE AD OGGI***

12-13/09/2013	Il decreto del "Fare" (Studio Associato)	19/09/2013	Le modifiche all'imposta di registro nel decreto legge sulla scuola (stefano lucidi)
16/09/2013	La dubbia applicabilità del <i>silenzio assenso</i> alle istanze del titolare di farmacia (gustavo bacigalupo)	20/09/2013	I rimborsi conseguenti a sentenze tributarie favorevoli - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
17/09/2013	L'abolizione dell'IMU sulla prima casa e altre fiscalità immobiliari (franco lucidi)	20/09/2013	Consiglio di Stato - l'organo comunale competente è la Giunta (gustavo bacigalupo)
17/09/2013	Adeguamento Istat per luglio e agosto (Studio Associato)	23/09/2013	Le prestazioni del dietista rese gratuitamente dalla farmacia - <i>QUESITO</i> (roberto santori)
18/09/2013	La conversione in legge del "decreto lavoro" (giorgio bacigalupo)	24/09/2013	Il parcheggio riservato alla farmacia - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
18/09/2013	Le ore di straordinario del direttore responsabile della farmacia - <i>QUESITO</i> (marco porry)	24/09/2013	La costituzione di un'altra società da parte di due vincitori in forma associata - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)

### ***2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)***

### ***3 - SCADENZE FINE SETTEMBRE E OTTOBRE 2013***

## ***1 - LE SEDIVA NEWS DAL 12 SETTEMBRE AD OGGI***

### ***12-13/09/2013 - Il decreto del "Fare"***

Come è noto, il famoso decreto governativo "del Fare" è stato convertito in legge (n. 98/2013, pubblicata nella G.U. del 20/8/2013), ed è pertanto necessario riassumerne quantomeno gli aspetti di maggior rilievo dando conto delle modifiche apportate in sede di conversione e rinviando in ogni caso, per gli altri aspetti, al nostro commento sul testo originario (v. [Sediva news del 20 e 28 giugno 2013](#)).

Molti temi riguardano evidentemente da vicino anche i farmacisti, sia quali imprenditori che come persone fisiche e quindi è bene prendere attenta cognizione di quel che il provvedimento contempla, preparandosi comunque a un "decreto del Fare 2", peraltro già in gestazione.

#### ➤ *Accesso al credito per le piccole e medie imprese*

Le piccole e medie imprese (ma anche i professionisti, proprio grazie alla legge di conversione) potranno accedere al fondo di garanzia appunto per le "piccole e medie imprese" per la copertura fino all'80% delle operazioni di finanziamento, come: anticipazioni di credito verso imprese a loro volta creditrici nei confronti di pubbliche amministrazioni; operazioni finanziarie finalizzate all'attività di impresa aventi durata non inferiore a 36 mesi; operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi industriale complesse.

Sarà però necessario, come altre volte, un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico per definire le modalità di concessione della garanzia.

#### ➤ *Bonus beni strumentali e macchinari nuovi*

Saranno concessi finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli acquisti - effettuati anche in leasing da micro, piccole e medie imprese fino al 31 dicembre 2016 - di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, nonché (in questo caso si tratta di un'aggiunta disposta proprio dalla legge di conversione) di hardware, software e tecnologie digitali. I finanziamenti non potranno avere una durata superiore a cinque anni, mentre il valore limite agevolabile per la singola impresa è di due milioni di euro. Si tratta di un accordo che la Cassa Depositi e Prestiti attuerà con gli istituti finanziari e con gli istituti di leasing per "tagliare" i tassi di interesse.

Si attende anche qui il relativo decreto ministeriale di attuazione.

#### ➤ *Pagamenti debiti SSN*

Sono state accelerate le anticipazioni di liquidità a favore degli enti creditori nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale.

#### ➤ *PEC*

E' stata istituita la casella di posta elettronica certificata con funzioni di domicilio digitale per tutti i cittadini, attraverso la quale la P.A. potrà notificare gli atti emanati.

#### ➤ *Riduzione delle multe stradali*

Potrà essere ridotta del 30% la sanzione irrogata per violazioni del codice della strada se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Il beneficio non si applica a quelle contravvenzioni per cui è prevista la confisca del veicolo o la sospensione della patente. È anche possibile effettuare il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, anche a mani di agenti accertatori (pochi evidentemente, almeno in questo momento) che siano muniti di idonea apparecchiatura.

#### ➤ *Barche*

È stata cancellata l'imposta di possesso sulle imbarcazioni fino a 14 m., e dimezzate le aliquote per le unità da 14 a 20 m.; viene estesa la possibilità di noleggiare occasionalmente a terzi l'imbarcazione da diporto da parte del suo proprietario, anche se trattasi di una società, e la durata del noleggio occasionale viene fissata in non più di 42 giorni; sull'importo percepito (senza limite) si può applicare il regime forfetario di tassazione pari al 20%.

#### ➤ *Certificato di agibilità e SCIA edilizia*

E' stata confermata la buona notizia (perché anche qualche farmacia ha avuto problemi al riguardo) circa il famoso certificato di agibilità che può infatti essere richiesto anche per singole unità immobiliari, e non per l'intero edificio, purché siano completate le opere strutturali, gli impianti e le opere di urbanizzazione primaria.

Inoltre, sarà sufficiente la sola SCIA per poter realizzare interventi di ristrutturazione edilizia con demolizioni e ricostruzioni che comportino una variazione della sagoma.

#### ➤ *Responsabilità solidale negli appalti*

Anche in questo caso è stata confermata l'eliminazione della responsabilità solidale dell'appaltatore e quella sul piano sanzionatorio del committente nel caso in cui l'appaltatore o il subappaltatore non versò all'Erario l'iva dovuta dal subappaltatore o dall'appaltatore, mentre permane per il

mancato versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

A questa responsabilità di natura "fiscale" si affianca quella (civiltistica) che prevede l'obbligo per il committente in solido con l'appaltatore o eventuali subappaltatori di corrispondere ai lavoratori le retribuzioni (compreso il TFR) e i contributi previdenziali per il periodo di due anni dalla cessazione dell'appalto e sia pure nei limiti del valore dell'appalto stesso.

➤ *Semplificazione nelle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate*

Dal 1 gennaio 2015 i contribuenti avranno *facoltà* di comunicare giornalmente in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle fatture di acquisto e cessione. Tale adempimento, se adottato, sostituirà l'obbligo di comunicare per via telematica le operazioni rilevanti ai fini iva di importo non inferiore ad euro 3.000 (c.d. *spesometro*), come anche le operazioni effettuate con operatori economici aventi residenza nei paesi inclusi nella famigerata *black list* e verrà eliminata la responsabilità solidale dell'appaltatore in ordine al versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazioni operate nell'ambito del lavoro di subappalto. Anche in questo caso, tuttavia, è necessario un decreto ministeriale che individui le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.

➤ *770 mensile*

È stata confermata l'abrogazione dell'obbligo – per la verità mai concretamente entrato in vigore - di presentare mensilmente ed in via telematica all'Agenzia delle Entrate il modello 770 attestante i versamenti delle ritenute d'acconto effettuate sui compensi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo.

➤ *Assistenza fiscale*

I contribuenti che si trovano nell'anno 2013 nella condizione di lavoratori dipendenti, ma che nel 2014 non saranno più tali, potranno comunque presentare il modello 730 (fino ad ora precluso in assenza di un datore di lavoro con il quale effettuare rimborsi fiscali), perché sarà direttamente l'Agenzia delle Entrate a procedere ad eventuali rimborsi emergenti dal detto modello.

In via transitoria, *attenzione*, ove tale situazione si sia presentata per l'anno 2012/2013, sarà possibile produrre il mod. 730 *dal 2 al 30 settembre 2013* (il termine sta quindi scadendo) nell'ipotesi in cui sussista un credito d'imposta, perché anche in tal caso sarà l'Agenzia delle Entrate a predisporre i rimborsi, che con la procedura ordinaria sarebbero stati disposti con ritardi insostenibili vista l'attuale situazione di crisi.

➤ *Rateazione debiti fiscali*

Confermata la possibilità di richiedere una dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a 120 rate mensili, in luogo delle 72 attuali.

Si decadrà dal beneficio della rateazione soltanto in caso di mancato pagamento di *otto rate*, pur non consecutive. Anche in questa evenienza, tuttavia, perché la norma sia pienamente efficace è necessaria l'emanazione di un decreto ministeriale di attuazione.

➤ *Ganasce fiscali*

In sede di conversione in legge sono state anche modificate le norme riguardanti le ben note ganasce fiscali, che in base a una recente disposizione potevano essere applicate, sia pure soltanto per debiti fino a 2.000 euro, solo se precedute da due solleciti di pagamento. Con il "decreto del Fare", invece, indipendentemente dall'ammontare del debito, se il contribuente non paga entro 30 giorni dall'unica comunicazione preventiva, scatta la procedura di *fermo* dei beni mobili registrati. Tale disposizione non si applica però, ed è una precisazione naturalmente molto importante, nell'ipotesi in cui il bene mobile risulti strumentale all'attività svolta.

➤ *Pignoramento prima casa*

Sarà impossibile il pignoramento da parte di Equitalia (o del Concessionario che ne assumerà le funzioni) della c.d. "prima casa" soltanto se il contribuente moroso è proprietario di quel solo immobile (ove, s'intende, quest'ultimo non sia classificato di lusso e quindi non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e sempreché, come al solito, l'unità immobiliare rappresenti l'effettiva sua dimora.

Inoltre il Concessionario per la riscossione dei tributi potrà

procedere all'esproprio - quando naturalmente non ricorrano le due condizioni impeditive ora precisate - soltanto quando l'importo complessivo del credito erariale superi 120.000 euro, mentre, se inferiore a questo ammontare ma superiore a 20.000 o a 8.000 euro (secondo che, rispettivamente, si tratti di prima casa o di altra unità immobiliare), Equitalia avrà comunque *facoltà* di ipotecare l'immobile a garanzia del debito fiscale.

È tuttavia *sempre* concesso al contribuente debitore di procedere alla vendita dell'immobile ipotecato da Equitalia (come appena detto) al suo valore *normale* ma in tal caso interviene nell'atto di cessione il Concessionario che incassa l'intero corrispettivo di vendita e versa al contribuente nei 10 giorni successivi al rogito l'importo corrispondente alla differenza tra il prezzo e il debito erariale; tale facoltà può comunque essere esercitata dal debitore soltanto fino al sesto giorno antecedente la data del primo incanto.

Il Governo dovrà in ogni caso riferire alle Camere in relazione all'efficacia delle misure relative alla rateazione dei debiti fiscali e alla impignorabilità della prima casa non di lusso.

➤ *Pignoramento presso terzi*

Come noto, Equitalia può pignorare direttamente *presso terzi* i crediti vantati dal contribuente moroso nei confronti dei terzi stessi (ad esempio, per giacenze di conto corrente bancario), con l'obbligo per il terzo di versare l'importo pignorato entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento. Con il provvedimento questo termine è ora passato a 60 giorni per consentire una più efficace tutela per eventuali debiti inesistenti.

Nulla è cambiato, invece, per quanto riguarda i crediti vantati dal contribuente nei confronti della P.A. (ad esempio, il titolare di farmacia nei confronti della ASL per le forniture di farmaci al SSN), che infatti possono continuare ad essere pignorati laddove il debito verso l'Erario superi l'importo di euro 10.000.

➤ *Impignorabilità dei beni strumentali*

Non saranno pignorabili da parte di Equitalia neppure i beni *strumentali* necessari all'esercizio di attività di impresa o di una professione, se non nel limite del quinto del valore dei beni stessi e purché gli altri beni del debitore non siano sufficienti a soddisfare il credito erariale. La norma si applica anche se il contribuente è costituito in forma societaria e in ogni caso il primo incanto potrà avvenire solo decorsi 300 giorni dal pignoramento.

➤ *Bolletta elettrica*

È tagliata di 550 milioni la "bolletta elettrica" mediante l'eliminazione di balzelli vari che attualmente vi sono contenuti (sarà la volta buona?).

➤ *Tobin tax*

Confermato lo slittamento al 16 ottobre 2013 del versamento della Tobin tax sulle transazioni finanziarie.

➤ *Arretrato civile*

Verranno selezionati 400 giudici ausiliari per definire le cause pendenti presso le Corti d'Appello; i laureati in giurisprudenza "più autorevoli", inoltre, possono formarsi presso gli uffici giudiziari affiancando i magistrati di carriera.

➤ *Divisioni ereditarie*

Sempre allo scopo di sgravare gli uffici giudiziari, il giudice può delegare un notaio alla divisione dei beni ereditari, a seguito di ricorso congiunto presentato da *tutti gli eredi*; la procedura è però esperibile soltanto nel caso in cui non vi sia controversia sul diritto alla divisione delle quote o altre questioni.

➤ *Conciliazione giudiziale*

È stata introdotta nel codice di procedura civile una disposizione in forza della quale il giudice alla prima udienza formula alle parti una proposta transattiva avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione in diritto; il rifiuto di una delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice anche ai fini del giudizio.

➤ *Semplificazione della sentenza civile*

La motivazione della sentenza consisterà nella concisa esposizione dei fatti e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata anche con riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi.

➤ *Concordato preventivo*

Tenuto conto dell'abuso che si è fatto dell'istituto fallimentare del *concordato preventivo* (nel concreto sono state infatti spesso presentate ai tribunali istanze "in bianco", per bloccare tutte le azioni esecutive da parte dei creditori delle aziende in difficoltà), scatta l'obbligo a carico dell'istante di elencare i creditori e il relativo importo, mentre il Tribunale può anticipare la nomina del commissario giudiziale.

Cessano inoltre immediatamente gli effetti del *concordato* nel caso in cui il commissario accerti che il debitore ha posto in essere condotte pregiudizievoli nei confronti dei creditori, facendo così scattare la *dichiarazione di fallimento*.

➤ *Mediazione civile*

Viene reintrodotta l'istituto della *mediazione* (che, come si vede, non trova pace...) nelle cause civili in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto, responsabilità medica, contratti assicurativi bancari e finanziari, cosicché chi intende avviare una causa civile in queste materie dovrà obbligatoriamente tentare una conciliazione con la controparte.

I tempi per concludere la fase di *mediazione* vengono ridotti dai precedenti quattro mesi agli attuali *tre* e i costi sono inferiori, perché in caso di disaccordo gli oneri vanno da 80 a 250 euro in dipendenza del valore della lite.

Resta la possibilità per il giudice di condannare la parte soccombente (nella causa che segue), che abbia rifiutato una proposta di accordo sostanzialmente vicina alla soluzione da lui indicata nella sentenza.

Il tentativo di *mediazione* sarà esperibile anche in appello.

L'istituto ha un carattere transitorio e sperimentale, in quanto durerà quattro anni e gli effetti dovranno essere monitorati a partire dal secondo anno di applicazione.

Inoltre, potranno essere trascritti presso la conservatoria dei registri immobiliari anche gli accordi di mediazione che accertino l'usucapione di un bene immobile e tali accordi saranno opponibili ai terzi dalla data di trascrizione.

➤ *DURC*

Nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione il DURC avrà ora validità 120 giorni e l'obbligo di acquisizione - d'ufficio - spetta alla pubblica amministrazione e fino al 31/12/2014 la validità del DURC è estesa anche ai lavori edili commissionati da soggetti privati.

Nell'ipotesi in cui risultino da tale documento alcune omissioni di versamenti contributivi, l'imprenditore potrà versare quanto dovuto nei 15 giorni successivi alla richiesta formulata dalla p.a.

➤ *DUVRI*

È il *Documento unico di valutazione dei rischi* che il committente impresa deve rilasciare all'appaltatore o al lavoratore autonomo in caso di affidamento di lavori da svolgere all'interno dell'azienda.

Con il decreto è anche previsto che il DUVRI potrà essere sostituito nei casi di opere a basso rischio infortunistico da un incaricato che sovrintenda al coordinamento dei lavori stessi.

Anche qui manca però un provvedimento di attuazione.

➤ *Documento Valutazione dei rischi*

Per le imprese che occupano *fino a 10 dipendenti* ritorna l'*autocertificazione* ma sempre in settori a basso rischio infortunistico; sarà ancora un decreto ministeriale a individuare tali settori, e a fornire un modello contenente l'attestazione di aver effettuato la valutazione dei rischi.

Inoltre il dipendente (eventualmente incaricato dall'impresa quale rappresentante ai fini della valutazione dei rischi e sempreché sia un soggetto iscritto in albo professionale, come è il caso del farmacista collaboratore), che segua al riguardo appositi corsi di formazione e aggiornamento, matura anche crediti formativi.

➤ *Decreti ingiuntivi*

Il creditore può chiedere l'anticipazione dell'udienza per la discussione dell'atto di opposizione del debitore al decreto ingiuntivo e il giudice deve provvedere immediatamente sull'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà.

➤ *Fascicolo sanitario elettronico*

Le Regioni dovranno provvedere entro il 30/6/2015 ad istituire il *Fascicolo sanitario elettronico*, che dovrà contenere anche un "dossier farmaceutico" aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione "*per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza della dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente*".

➤ *Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento*

La p.a. che non osserva il termine massimo per provvedere all'emanazione di provvedimenti, farà scattare un indennizzo di 30 Euro al giorno, con un tetto massimo di 2.000 Euro.

Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante deve però azionare il potere sostitutivo di altra amministrazione nel termine di 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Ove anche tale soggetto non emani il provvedimento, l'istante può proporre ricorso al TAR.

Nelle nuove comunicazioni di avvio del procedimento amministrativo devono anche indicarsi i termini della sua conclusione e il responsabile del potere sostitutivo cui chiedere l'indennizzo per il ritardo.

➤ *Certificato di gravidanza*

Sarà direttamente il medico a trasmettere telematicamente all'Inps il certificato di gravidanza, nonché quello di nascita o di interruzione della gravidanza.

Sarà tuttavia necessario attendere il solito decreto di attuazione, questa volta interministeriale.

➤ *Soppressione della certificazione sanitaria*

Tra gli altri, è soppresso l'obbligo del titolare di farmacia di esibire all'autorità sanitaria i certificati medici dei collaboratori.

➤ *Rinvio dell'obbligo di polizze assicurative per gli esercenti di professioni sanitarie*

È stato rinviato all'agosto 2014 l'obbligo per i soli esercenti professioni sanitarie, compresi dunque i farmacisti, di dotarsi di una polizza assicurativa.

(Studio Associato)

**16/09/2013 - La dubbia applicabilità del silenzio assenso alle istanze del titolare di farmacia**

Nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il "silenzio" dell'amministrazione protrattosi per un certo termine decorrente dalla ricezione della domanda equivale in principio - secondo il primo comma dell'art. 20 della l. n. 241/90 - al suo *accoglimento*.

Il *silenzio assenso*, perché è di questo che naturalmente stiamo parlando, non si applica però, precisa il quarto comma dello stesso articolo, agli atti e procedimenti riguardanti (tra le altre) la materia della "*salute*", nella quale - anche secondo una consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale - rientra anche il sistema pianificato di distribuzione delle farmacie sul territorio.

Questa espressa esclusione dall'ambito di operatività dell'istituto, perciò, sottrarrebbe di per sé in radice al *silenzio assenso* anche i procedimenti avviati su domanda del titolare di farmacia diretti al rilascio di un qualunque provvedimento amministrativo.

Senonché, il Regolamento concernente le attività private sottoposte a questa disciplina recato dalla tabella C del DPR. n. 300 del 26 aprile 1992, come integrata dall'allegato 1 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, tra le attività - in ordine alle quali il termine entro cui le relative domande si considerano accolte è di 60 gg. - include al n. 52 (con tanto di indicazioni della normativa di riferimento) anche "*Trasferimenti di titolarità, nuove aperture, trasferimenti ubicazione delle farmacie*".

Sorge dunque la questione se queste norme regolamentari possano prevalere sul ricordato disposto legislativo del quarto comma dell'art. 20 e dare così via libera alla disciplina del *silenzio assenso* anche in questo settore, o se al contrario - tenuto conto della gerarchia delle nostre fonti normative, e quindi del rango primario di una *disposizione legislativa* come il quarto comma (che, come detto, sottrae all'istituto anche la "*salute*") rispetto a quello secondario di una *disposizione regolamentare* come quella appena citata (che invece, almeno per quei provvedimenti, la include) -

quest'ultima si renda disapplicabile sol perché in contrasto con una norma di legge.

Il problema il Consiglio di Stato se l'è posto esattamente in questi termini, ma – come lamentavamo nel commento alla fondamentale decisione n. 1858 del 03/04/2013 (v. [Sediva News del 07-08/05/2013](#): “La sentenza del CdS su pianta organica e sedi farmaceutiche”) – la fattispecie concreta sottoposta al suo esame in quella circostanza gli ha consentito di soprassedere alla soluzione e di rinviarla a data da destinarsi.

Il Tar Friuli, nella recente sentenza n. 433 del 20/08/2013, si è invece mostrato molto più sbrigativo e per nulla incerto, non soffermandosi minimamente sui due corni del dilemma illustrati dal Supremo Consesso, ma decidendo senz'altro (“Non ricorrendo, nella specie, i casi di esclusione di cui al comma 4”, assume lapidariamente il Tar) a favore della disposizione regolamentare e per ciò stesso dell'applicabilità del *silenzio assenso* anche alla domanda di un titolare di farmacia diretta, come era in quel caso, al rilascio dell'autorizzazione allo spostamento dell'esercizio all'interno della sede di riferimento.

Ma se non si vuole assegnare alla “salute” ruoli e significati diversi da quelli che lo stesso CdS ha ricordato, non sembra agevole condividere le conclusioni triestine, e non vi faremmo quindi grandissimo affidamento, come è vero del resto che al *silenzio assenso* in questo settore è stata sinora data nei fatti – anche per ragioni, per la verità, inerenti alle singole fattispecie - scarsa applicazione.

Questa decisione dovrebbe tuttavia rivelarsi comunque errata, perché il caso deciso, se abbiamo capito bene, riguardava in realtà il trasferimento della farmacia del ricorrente *al di fuori dei confini della sede*, ma che il Tar parrebbe scientemente non aver considerato tale allineandosi senza fornire spiegazioni alle tesi del ricorrente secondo cui il dl. Cresci Italia avrebbe “nella sostanza” abrogato “il regime delle piante organiche delle farmacie, stabilendo l'unico limite del rispetto della distanza di m. 200 fra gli esercizi.”.

Sappiamo ormai tutti invece, perché il Consiglio di Stato lo ha chiarito definitivamente, che la sede farmaceutica è ancor oggi inviolabile talché il trasferimento dell'esercizio è tuttora consentito soltanto all'interno della circoscrizione di riferimento oltre che a una distanza non inferiore a 200 m. dagli altri esercizi, e quindi nel pieno rispetto dell'art. 1 della l. 475/68.

I giudici friulani possono quindi aver sbagliato sia, forse, optando per l'applicabilità del *silenzio assenso* in questa materia, ma anche, sicuramente, per non aver affatto considerato che in quella fattispecie non avrebbe mai potuto formarsi un qualunque *silenzio assenso*, dato che l'istanza del titolare di farmacia interessato riguardava lo spostamento “fuori sede” dell'esercizio. Tale forma di *inerzia significativa* della p.a., infatti, presuppone bensì l'inutile decorso di un certo termine dalla presentazione della domanda, ma prima ancora il ricorrere di tutte le condizioni previste dalla legge per l'adozione del provvedimento richiesto.

Ben diversamente, l'art. 1 della l. 475/68 disciplina soltanto il trasferimento *nella sede*, e invece nessuna disposizione legislativa o regolamentare prevede - almeno al momento - quello *fuori sede*, e dunque la richiesta di traslocare l'esercizio “oltre confine” configura un'istanza diretta al rilascio di un provvedimento che il *principio di legalità* interdice a qualsiasi amministrazione.

Prescindendo in ogni caso dal fatto specifico deciso dal Tar Friuli, questo dell'applicabilità o meno del *silenzio assenso* al sistema farmacia è un problema che il Consiglio di Stato deve auspicabilmente risolvere quanto prima (magari proprio decidendo l'appello che sarà verosimilmente proposto contro questa sentenza), perché specie quella del trasferimento delle farmacie sul territorio è una vicenda sempre molto frequentata e di grande importanza per la categoria, come ribadisce il cospicuo contenzioso che ne deriva ogni giorno.

(gustavo bacigalupo)

### 17/09/2013 - L'abolizione dell'IMU sulla prima casa e altre fiscalità immobiliari

Anche se qualche idea al riguardo se la saranno già formata un po' tutti, è opportuna perlomeno qualche nota riassuntiva sul dl. n. 102 del 31/08/2013, entrato in vigore nello stesso giorno, con

cui tra l'altro è stata anche definitivamente soppressa la *prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013* sulla c.d. “prima casa” e sulle sue pertinenze, nonché sui terreni agricoli e i fabbricati rurali, mentre continuano a non essere esentate le abitazioni principali c.d. “di lusso” (cat. A/1, A/8 e A/9).

Per la soppressione della seconda rata sarà tuttavia necessario attendere l'approvazione della *legge di stabilità*, come del resto promesso dal Governo.

Con lo stesso provvedimento è stata però anche disposta l'*abolizione della seconda rata dell'IMU 2013* dovuta dalle imprese di costruzione sulle unità immobiliari destinate alla rivendita, fintantoché però permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate. Scatta, invece, dal 2014 l'esenzione dall'imposta degli immobili destinati alla ricerca scientifica.

Non hanno tuttavia trovato collocazione nel decreto, almeno per il momento, le disposizioni annunciate dagli organi di informazione relativamente al ripristino dell'imponibilità ad irpef (seppur limitata al 50%) delle *unità immobiliari non locate*, come anche la deducibilità del 50% dell'IMU pagata da imprese e professionisti per gli immobili utilizzati per la loro attività produttiva, ma esponenti di Governo hanno annunciato la riproposizione del problema sempre in sede di approvazione della *legge di stabilità*.

Il decreto, inoltre, ha anche ridotto dal 19 al 15% l'*aliquota sostitutiva irpef* della “cedolare secca” per i soli *contratti a canone concordato* (che, lo rammentiamo, sono quelli di locazione stipulati per immobili situati in aree ad alta densità abitativa) con l'adesione delle organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini; lo scopo è naturalmente quello di “rilanciare” questa figura contrattuale.

Quanto alla *Tares* (la vecchia tassa sulla nettezza urbana), il d.l. precisa che il regolamento comunale - in base al quale verrà calcolata la tassa da versare a dicembre 2013 (mentre l'acconto è stato calcolato con i vecchi criteri della Tarsu) - dovrà tener conto del principio “chi inquina, paga”, sancito peraltro da una direttiva dell'Unione Europea.

La *tariffa* dovrà essere commisurata sulla base della *quantità e qualità dei rifiuti* prodotti in relazione alla tipologia delle attività svolte e in ogni caso, diversamente da quanto disposto dalle norme attualmente in vigore, deve essere assicurata da parte del Comune la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; come dire che c'è da aspettarsi un incremento anche di questo balzello.

Sono state poi approvate *misure di sostegno* per l'erogazione di *mutui agevolati* destinati alla ristrutturazione, al risparmio energetico e all'acquisto dell'abitazione principale anche da parte di giovani coppie titolari di lavoro c.d. atipico.

È stato pure istituito un *fondo* con una dotazione di 20 milioni (finirà quindi prestissimo...) per aiutare gli inquilini morosi, sempre che la morosità non sia imputabile a loro colpa. Sarà comunque necessario attendere un decreto ministeriale di attuazione.

In ordine, infine, alla *copertura finanziaria* del decreto è stata anche disposta, tra le altre misure, la riduzione della detrazione irpef dei *premi assicurativi sulla vita*, dato che il 19% riguardante questa detrazione non si applicherà più sui premi pagati fino a 1.291,14 Euro, ma su quelli fino a 630 Euro per l'anno 2013 e fino a 230 Euro a decorrere dall'anno 2014; per di più, tale disposizione si applica anche sulle polizze sottoscritte prima del 2000.

Come abbiamo rilevato più volte, insomma, con una mano l'Amministrazione da qualcosa a qualcuno ma con l'altra toglie qualcos'altro a qualcun altro; ed è d'altronde quanto mai facile per il legislatore tributario recuperare le risorse riducendo i tanti *bonus* previsti - in termini di detrazioni e di deduzioni - nel ns. sistema attuale, come purtroppo dovremo probabilmente constatare leggendo il testo, che sarà come al solito un “omnibus” come tanti altri, della già ricordata prossima *legge di stabilità*, cioè della Finanziaria 2014.

Da ultimo, ancora una notazione: non vi è traccia nel provvedimento della nuova “*service tax*” che dovrebbe sostituire a decorrere dal 2014 l'IMU sulla prima casa, che dovrebbe essere ridisegnata unitamente (forse) ad una revisione della tassazione

sugli immobili.

Vedremo le novità, e non saranno poche, che il Parlamento apporterà in sede di conversione in legge.

(franco lucidi)

#### 17/09/2013 - Adeguamento Istat per luglio e agosto 2013

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo ai mesi di *luglio* e *agosto* 2013.

I canoni di locazione vanno pertanto elevati, sempre su base annua:

- per il mese di *luglio* 2012, dello 0,90% (corrispondente al 75% dell'1,2%) e, in ragione *biennale*, del 3,150% (il 75% del 4,2%);
- per il mese di *agosto* 2012, dello 0,825% (corrispondente al 75% dell'1,1%) e, in ragione *biennale*, del 3,225% (il 75% del 4,3%).

(Studio Associato)

#### 18/09/2013 - La conversione in legge del "decreto lavoro"

La l. 9/8/2013 n. 99 (in G.U. del 22/8/2013 e in vigore dal 23/8/2013), che ha convertito il dl. 76 del 28/6/2013, conferma per la gran parte le disposizioni contenute nel testo originario del provvedimento, da noi già esaminato nella [Sediva News del 04/07/2013](#), che conserva pertanto la sua attualità e alla quale rinviamo.

Vi è da aggiungere che, con riguardo ai contratti di associazione in partecipazione non in linea con le disposizioni della legge Fornero, le aziende potranno regolarizzare - nel periodo compreso tra il 01/06/2013 e il 30/09/2013 - i rapporti che ne conseguono, "trasformandoli" in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o anche in contratti di apprendistato.

Il lavoratore, da parte sua, deve sottoscrivere un atto di conciliazione per tutti i contenziosi eventualmente pendenti e relativi al rapporto di associazione in partecipazione, mentre il datore di lavoro deve versare un contributo straordinario del 5% della quota di contribuzione a carico degli associati per un periodo di 6 mesi.

Sempre il datore di lavoro, inoltre, non potrà recedere dal nuovo rapporto di lavoro subordinato per un periodo di 6 mesi, a meno che non si ricorra ad un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (disciplinare).

Per quanto riguarda, invece, il contratto di lavoro a tempo determinato, il Ministero competente ha emanato una circolare che ha precisato che questo tipo di contratto, qualora sia *acausale* (cioè non sia stata enunciata la *causa* per la quale è stato concluso) può avere una durata *maggiore* di 12 mesi (il limite temporale previsto dalla legge) nell'ipotesi in cui questo sia consentito dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello e quindi anche aziendale.

Il Ministero ha precisato anche che la proroga del contratto *acausale* può riguardare contratti già stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legge (28/6/2013) e non ancora scaduti e che è sufficiente rispettare l'intervallo di 10 o 20 giorni da un contratto all'altro anche se il primo rapporto a tempo determinato è sorto prima del 28/6/2013.

Ma il provvedimento è intervenuto anche, come si ricorderà, in materie diverse dai rapporti di lavoro ed è quindi opportuno farvi qualche cenno ulteriore.

In particolare:

- è stato posticipato dall'1/7/2013 all'1/10/2013 l'aumento dell'aliquota iva ordinaria dal 21 al 22% (entro qualche giorno, dunque, dovremmo assistere alla fine della telenovela);
- le Regioni commissariate possono prevedere una "corsia preferenziale" per il pagamento dei debiti collegati ad azioni esecutive non più sospese successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale che impediva i pignoramenti;
- l'acconto Irpef 2013 è passato dal 99 al 100% dell'Irpef 2012 e il relativo versamento dovrà essere effettuato con la seconda rata di novembre;
- l'acconto Ires, sempre per l'anno 2013, passa dal 100 al 101%;
- l'acconto delle ritenute sugli interessi maturati, che gli istituti di credito devono versare per il 2013 e il 2014, diventa del 110%.

La vera questione, come si vede, sta sempre in definitiva nella copertura finanziaria dei provvedimenti agevolativi.

(giorgio bacigalupo)

#### 18/09/2013 - Le ore di straordinario del direttore responsabile della farmacia - QUESITO

*Se un collaboratore farmacista, a seguito del decesso del titolare della farmacia, viene nominato direttore responsabile dell'esercizio, come deve essere inquadrato? E se effettua uno o più turni? Si tratta di reperibilità?*

Il direttore di farmacia, nominato in sostituzione del titolare deceduto, deve semplicemente essere inquadrato nel *Primo Livello Super* del contratto di categoria.

E, trattandosi di un lavoratore subordinato come un altro, in caso di svolgimento di attività lavorativa oltre le 40 ore settimanali dovrà essere retribuito con il corrispondente importo previsto appunto per le ore straordinarie di lavoro.

Non è dunque configurabile una *reperibilità* nel significato specifico ben noto (che infatti costituisce una vicenda del tutto diversa su cui comunque ci siamo soffermati in precedenza), ma soltanto prestazioni di lavoro straordinario.

(marco porry)

#### 19/09/2013 - Le modifiche all'imposta di registro nel decreto legge sulla scuola

Il problema, come constatiamo ogni giorno, è sempre quello di reperire le risorse laddove nuove disposizioni - proprio come quelle sulla *scuola* - aumentino la spesa pubblica, e l'esempio più clamoroso forse lo toccheremo con mano tra breve visto che i provvedimenti agevolativi in tema di Imu stanno rendendo inevitabile, come sta emergendo in queste ore, il temuto rialzo dell'aliquota iva ordinaria dal 21 al 22%, cui abbiamo accennato anche poco fa.

Dunque, il dl. 104/2013 (in G.U. del 12/9/13, entrato in vigore in questo stesso giorno) contiene l'atteso piano assunzioni nella *scuola*, anche se almeno 3600 professori di sostegno precari rischiano di perdere il posto, ma quel che qui ci interessa più da vicino è che, per il finanziamento dell'intervento, a farne le spese è questa volta l'*imposta di registro*, perché *dal 1 gennaio 2014*:

- l'*imposta fissa* passa da € 168,00 a € 200,00 (considerata la quantità industriale di atti soggetti alla misura fissa, ne conseguirà un gettito molto rilevante, anche se in pratica potremmo non accorgercene...);
- i trasferimenti immobiliari saranno assoggettati all'imposta di registro del 9% del *valore dichiarato in luogo dell'attuale 7%*, ad eccezione delle "prime case" (a meno che, come al solito, non siano classificate tra quelle di lusso e dunque accatstate nelle categorie A/1, A/8 o A/9), per le quali infatti l'aliquota scende addirittura dal 3 al 2%;
- i trasferimenti di *immobili storici vincolati* sconteranno invece l'aliquota del 9% in luogo del 3%, salvo anche qui che non si tratti di una "prima casa";
- gli *immobili acquistati* da imprese di *trading* per la vendita, nonché gli *immobili compresi in piani particolareggiati di edilizia residenziale* saranno assoggettati, in sede di trasferimento, all'aliquota del 9% in luogo dell'attuale 1%;
- gli *acquisti da parte delle Onlus*, come anche quelli di *immobili all'estero* e gli acquisti dello Stato o di enti pubblici territoriali, passano da € 168,00 al 9% del loro valore;
- l'aliquota sulle *compravendite di terreni edificabili* viene elevata dall'8 al 9%, mentre quella relativa ai *terreni agricoli* scende dal 15 all'8%.

Diminuiranno invece le *imposte ipotecarie e catastali*, perché non si pagherà più l'imposta proporzionale rispettivamente del 2 e dell'1% del valore dichiarato (o di € 168,00 per ciascuna in caso di acquisto di "prima casa"), dato che saranno sostituite da un *importo fisso* di € 50,00 per ciascuna in tutti i casi.

In sintesi, la tassazione riguardante direttamente o indirettamente la "prima casa" viene indubbiamente un po' alleggerita, tenuto conto che, ad esempio, su un importo di € 100.000 con le nuove disposizioni si pagherà € 2.000 per l'imposta di registro e € 100 per le imposte ipotecarie e catastali (oggi invece la tassazione corrisponde a € 3.000 più € 336 per questi due ultimi tributi), mentre, per i trasferimenti immobiliari diversi da quelli di lusso, con le nuove disposizioni si pagherà (sempre per un importo di € 100.000) € 9.000 per l'imposta di registro e € 100 per le imposte ipotecarie e catastali, per un totale di € 9.100, a fronte della

tassazione odierna che prevede il versamento di € 7.000 per il registro e di € 3.000 per le ipotecarie e catastali, per un totale di € 10.000.

Però, come si è rilevato, peggiora tutto il resto, ma vedremo quel che accadrà in fase di conversione in legge del provvedimento.

(stefano lucidi)

#### **20/09/2013 - I rimborsi conseguenti a sentenze tributarie favorevoli – QUESITO**

*Ho vinto un ricorso alla commissione tributaria; avendo dovuto pagare delle somme nel corso di questo giudizio, vorrei sapere se il rimborso mi spetta e in che misura, o se devo attendere che l'ufficio rinunci all'appello.*

La legge prevede espressamente (art. 68, comma 2, D.lgs. n. 546/1992) che, in caso di sentenza favorevole della Commissione tributaria provinciale, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto stabilito dalla Commissione, e questo è valido anche se la sentenza è ancora appellabile da parte dell'amministrazione finanziaria, cioè non è ancora – come si dice tecnicamente – passata in giudicato.

Il rimborso deve avvenire *d'ufficio* entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.

Con una recente circolare (49/E/2010) l'Agenzia delle Entrate ha comunque invitato gli uffici soccombenti a rispettare i tempi previsti dalla legge, erogando il rimborso senza attendere il sollecito del contribuente interessato.

Quando poi la sentenza diventa definitiva appunto con il passaggio in giudicato (a seguito, in particolare, della sua mancata impugnazione nei termini) il contribuente potrà intraprendere – sempre per il recupero delle somme versate e non più dovute – la via del giudizio di esecuzione presso il giudice ordinario, o potrà tornare a quello tributario in sede di giudizio c.d. di ottemperanza, affinché sia dato ordine all'Amministrazione finanziaria di pagare le dette somme (interessi compresi, naturalmente).

Se preferisce, però, il contribuente potrà esperire ambedue i rimedi.

(stefano civitareale)

#### **20/09/2013 - Consiglio di Stato: l'organo comunale competente è la Giunta**

Sono state depositate ieri altre due pronunce (l'una peraltro ricalca perfettamente l'altra) del Consiglio di Stato: si tratta delle sentenze n. 4667 e 4668 del 19/09/2013.

Sono due decisioni che aggiungono qualche ulteriore tassello alla ricostruzione – alla luce dell'art. 11 del dl. Cresci Italia – del sistema normativo che oggi disciplina la distribuzione delle farmacie sul territorio.

Ne riassumiamo le affermazioni di maggior rilievo, sperando naturalmente che la lettura non sia stata troppo frettolosa.

##### ▪ L'organo comunale competente

È l'argomento del titolo per la sua enorme importanza.

Competente all'adozione dei provvedimenti di revisione della pianta organica (ma verosimilmente anche degli altri che pur se indirettamente vi sono connessi) è la Giunta e non il Consiglio, anche se il CdS giunge a questa conclusione – peraltro secondo noi prevedibile, come abbiamo rilevato in varie circostanze – molto sbrigativamente e senza porsi eccessivi scrupoli di analisi più approfondite (“*se con la normativa anteriore si riteneva che la competenza fosse della Giunta e non del Consiglio comunale, non vi è ora ragione di ritenere diversamente*”). Ma tant'è: la vicenda, che ha visto i Tar risolverla talora diversamente, è ormai definita in questi termini e probabilmente ne conseguirà qualche problema pratico, oltre che processuale.

##### ▪ L'utilizzazione dei “resti” (superiori a 1650 abitanti)

È forse facoltativa – premette il Supremo Consesso – ma non postula “*l'accertamento di particolari condizioni o esigenze, anzi visti il contesto e la ratio della riforma è chiaro che il favore del legislatore è verso la massima espansione degli esercizi farmaceutici e quindi non si può ritenere necessaria alcuna specifica motivazione del Comune per giustificare tale scelta*”. In pratica, il CdS aderisce alla tesi di Tar Puglia

(n. 676/2013) e di Tar Calabria (n. 726/2013), illustrata con note di adesione nella [Sediva news del 26/07/13](#) (“*L'utilizzo dei “resti” è davvero una scelta discrezionale?*”).

##### ▪ Censure di merito dei provvedimenti di revisione

L'individuazione delle zone del territorio comunale dove ubicare le nuove farmacie è frutto di una scelta discrezionale, quindi sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per gravi ed evidenti errori di valutazione; d'altra parte, se è vero che “*la distribuzione delle farmacie rispetto al territorio e alla popolazione deve essere per quanto possibile equilibrata*”, questo “*non significa che la popolazione delle singole zone deve corrispondere precisamente*” al n. 3300, anche perché la delimitazione delle zone ha soltanto la funzione “*di vincolare l'esercente a mantenere l'esercizio all'interno di quel perimetro*” e inoltre “*deve tener conto anche di fattori diversi dal numero dei residenti: ad esempio le distanze*”.

Si tratta del resto di principi che, aggiunge il CdS, “*erano comunemente condivisi vigente la normativa anteriore al decreto legge n. 1/2012, e le nuove disposizioni non modificano questi aspetti*”.

##### ▪ Questioni di costituzionalità dell'art. 11

Le due sentenze confermano sostanzialmente quel che il Consiglio di Stato aveva già affermato nelle altre sue decisioni di quest'anno e in particolare nella n. 2990 del 31/05/2013, al cui esame (in [Sediva news del 24-25/06/13](#): “*L'analisi della Riforma Monti “avanti tutta” dal Consiglio di Stato*”) quindi rinviamo.

Così è per la pretesa violazione del criterio di riparto tra Stato e Regioni delle competenze legislative nel settore e anche per quella del principio di “sussidiarietà” previsto nell'art. 118 Cost., in ordine al quale, in particolare, il CdS così conclude: “*la riforma del 2012, per quanto qui interessa, sembra essere stata un'attuazione dell'art. 118, piuttosto che una sua violazione*”.

Anche l'eccezione riguardante il possibile “conflitto d'interessi” in cui potrebbe versare il Comune (nella sua duplice veste di ente, da un lato, titolare e gestore di farmacie e, dall'altro, attributario di ogni competenza in materia di distribuzione territoriale del servizio farmaceutico) è ritenuta, come in precedenza, non rilevante, ma tale conclusione viene per la prima volta qui assunta dal CdS anche sulla considerazione – proposta recentemente, ad esempio, dal Tar Lazio (sent. n. 6697 dell'08/07/2013) – che “*il decreto legge n. 1/2012 tassativamente esclude la prelazione comunale sulle sedi farmaceutiche nuove o comunque vacanti... sicché sembra esclusa la possibilità che, almeno in sede di prima applicazione del decreto legge, il Comune sia guidato dai propri interessi patrimoniali*”.

Neppure questa ulteriore notazione parrebbe tuttavia chiudere definitivamente la vicenda, perché la questione potrebbe essere riaperta, e magari – anche se forse non c'è da giurarci – risolta diversamente, quando il CdS dovrà decidere sui provvedimenti di revisione ordinaria per i quali, come noto, il diritto di prelazione dei comuni rientra certamente in ballo.

Certo è però che l'analisi del massimo organo di giustizia amministrativa, come vediamo, sta volgendo ormai al termine e il quadro, poco più poco meno, sembrerebbe pressoché definito.

(gustavo bacigalupo)

#### **23/09/2013 - Le prestazioni del dietista rese gratuitamente dalla farmacia - QUESITO**

*Voglio offrire alla mia clientela il servizio gratuito di consulenza dietologica; come va impostata la fattura che il professionista di cui mi avvalgo emetterà a fronte del corrispettivo pattuito.*

Ci pare che la persona cui Lei si è rivolto aderisca alla figura professionale del *dietista*, disciplinata dal *D.M. 14/09/1994 n. 774*. In tal caso, le prestazioni da lui rese (al cliente della farmacia, sia pure per conto di quest'ultima) sono *esenti da iva* ai sensi dell'art. 10 n. 18) del Dpr. 633/72, rientrando tra “*le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni arti sanitarie... individuate con*

decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.

E infatti, il D.M. 29/3/2001 (art. 4, punto 1.2 lett. e), cui fa espresso rinvio il D.M. 17/05/2002 (art. 1, lett. c), ricomprende anche la figura del *dietista* tra le professioni sanitarie (di area tecnico-assistenziale) beneficiarie della norma agevolativa.

La fattura del “Suo” professionista alla farmacia per tali prestazioni dovrà quindi essere esente da iva, riportando il titolo di esenzione [esente ai sensi dell’art. 10, n. 18) D.P.R. 633/72 – DD.MM. 17/05/2002 e 29/03/2001].

Quanto ai rapporti tra la farmacia e la propria clientela, non daranno luogo ad alcun adempimento, dato che le prestazioni gratuite di servizi, contrariamente alle cessioni di beni, non si configurano ai fini iva come operazioni imponibili (arg. art. 3, D.P.R. 633/72).

Aggiungiamo, per completezza, che se invece la farmacia richiedesse un compenso ai clienti per prestazioni del genere, l’importo sarebbe soggetto ad iva ad aliquota ordinaria, non rientrando infatti il *dietista* tra le figure professionali previste dal progetto di assistenza domiciliare integrata (ADI) introdotto dalla l. 69/2009 e norme conseguenti (D.Lgs.vo 153/2009 e D.M. 16/12/2010), che contempla esclusivamente quelle dell’infermiere, del fisioterapista e dell’operatore socio-sanitario.

Il che impedirebbe altresì, per di più, di ritenere valide - anche per questa figura professionale - le conclusioni raggiunte dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 128/E del 20/12/2011 con cui, come si ricorderà, è stato chiarito che la prestazione di quegli operatori sanitari, e solo di questi, è sempre esente in tutti i passaggi in cui venga frazionato il rapporto farmacia-paziente (v. per approfondimenti *Sediva news* del [16/04/2012](#) e dell’[08/05/2012](#), e anche la circolare Federfarma del 05/07/2012).

(roberto santori)

**24/09/2013 - Il parcheggio riservato alla farmacia - QUESITO**  
*Dinanzi alla farmacia è stata istituita, su mia richiesta, un’area di sosta riservata al carico ed allo scarico delle merci. Possono utilizzarla anche i clienti?*

Evidentemente si tratta di un argomento sempre attuale perché ne abbiamo parlato anche in altre circostanze.

Il Codice della strada (d.lgs. 285/1992) dispone (art. 7) che “nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:… e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli,” nonché… “g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico delle cose.”

Soltanto il provvedimento comunale potrà quindi dirci nel concreto per quali motivi e per quanto tempo sia stata istituita quella specifica area di sosta dinanzi a una farmacia.

È però ragionevole credere che se l’ordinanza sindacale nulla precisa con riguardo ai motivi della sosta, questa sia consentita – sempre, s’intende, nei limiti di tempo fissati - a chiunque abbia necessità di accedere in farmacia per le ragioni più varie (perciò, tanto per il carico e scarico di merci quanto per l’acquisto di farmaci, urgenti o meno), senza dunque il timore di vedere irrogare contravvenzioni al mezzo parcheggiato nell’area riservata.

Ma, proprio per questo, se - come sembra essere il Suo caso - i motivi della destinazione al parcheggio dell’area sono stati espressamente circoscritti al carico e scarico della merce, sembra arbitrario estenderne *tout court* l’utilizzo anche ai clienti.

Naturalmente, si può tentare di ottenere dall’amministrazione comunale un ampliamento dell’ordinanza nel senso da Lei auspicato, ma sino ad allora almeno sulla carta il cliente può rischiare seriamente di incappare in una contravvenzione.

(stefano civitareale)

**24/09/2013 - La costituzione di un’altra società da parte di due vincitori in forma associata - QUESITO**

*Io e mio fratello abbiamo partecipato a due concorsi in forma associata; l’eventuale esito positivo potrebbe interferire con la nostra partecipazione in una possibile società nella farmacia*

della mamma?

È una questione trattata parecchie volte, ma i tempi di espletamento dei concorsi sembrano allungarsi sempre più ed è quindi comprensibile che i vari dubbi possano essere riproposti con frequenza.

Per quanto ci riguarda, comunque, crediamo che l’eventuale conseguimento per concorso di una farmacia da parte della società formata tra Lei e Suo fratello non Vi impedirebbe di acquisire la farmacia materna costituendo tra Voi (e/o con Vs. madre) - *successivamente* all’esaurimento della procedura concorsuale - una *diversa* società di persone, essendo troppo complicato, per le mille difficoltà che incontrereste, conferire quest’ultima nella stessa sub assegnataria dell’esercizio conseguito a seguito del concorso.

Abbiamo detto “*successivamente*”, perché - a meno che la farmacia materna non sia *rurale sussidiata* - l’acquisizione della veste di socio in pendenza della procedura comporterebbe la Vs. esclusione di diritto da qualsiasi concorso.

Come accennato, però, questi sono i convincimenti di chi scrive (pur se condivisi da qualche altro osservatore), dato che - stando invece a quella nota ministeriale di cui sicuramente Lei avrà sentito parlare - i vincitori in forma associata non potrebbero per dieci anni assumere quella veste in nessun’altra società.

(gustavo bacigalupo)

## 2 – **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

I provvedimenti pubblicati in questo periodo sono numerosi e possiamo quindi proporre soltanto una rapida selezione.

### ➤ **L’organo comunale competente è la Giunta**

*Consiglio di Stato – sent. 19/09/2013, n. 4667 e 4668*

Sono due decisioni sostanzialmente in fotocopia e, risolvendo in particolare un aspetto molto controverso, afferma la competenza della Giunta (e non del Consiglio) in ordine alle attribuzioni conferite ai Comuni in tema, specificamente, di revisione straordinaria e ordinaria della pianta organica (v. [Sediva news 20/09/2013](#))

### ➤ **Inammissibile il ricorso contro il bando regionale senza la previa impugnativa della “pianta organica”**

*Consiglio di Stato – sent. 12/09/2013, n. 4523*

È inammissibile il ricorso contro il bando di concorso per motivi inerenti all’istituzione e/o collocazione territoriale delle sedi neo istituite e incluse nella procedura concorsuale, ove non sia stato precedentemente impugnato anche il provvedimento istitutivo delle nuove farmacie

### ➤ **L’esercizio della farmacia può essere sospeso se manca un medicinale obbligatorio per legge**

*Consiglio di Stato – sent. 02/09/2013, n. 4367*

È legittimo il provvedimento di sospensione dell’esercizio di una farmacia (per cinque giorni) se, a seguito di una visita ispettiva, venga contestata la mancata disponibilità di una specialità medicinale obbligatoria per legge.

Anche se nel caso deciso si trattava del siero “antivipera” (la cui presenza in farmacia non è più obbligatoria da oltre 10 anni), il principio affermato dal CdS ha fondamento, in particolare, nell’art. 123 TU.San., e perciò - stando all’ultimo comma di tale disposizione - l’irrogazione di una sanzione amministrativa (ex art. 16 l. 689/81) non esclude l’applicazione di misure accessorie come appunto quella di sospensione dell’esercizio della farmacia.

### ➤ **Insindacabili in principio le valutazioni di merito che hanno condotto alla collocazione sul territorio delle nuove farmacie**

*Tar Sardegna – sent. 13/09/2013, n. 600*

“Le scelte operate nella elaborazione della pianta organica, per la ampia discrezionalità che le caratterizza, sono sindacabili in sede di legittimità solo per macroscopica o evidente illogicità”. È un principio pacifico, anche se di applicazione talora ambigua, che impedisce generalmente al giudice amministrativo di penetrare nello stretto merito delle scelte amministrative inerenti alla distribuzione sul territorio dei nuovi esercizi; ma qui il Tar aggiunge anche che “non sussiste alcun obbligo di istituire le nuove sedi farmaceutiche nelle zone di maggior incremento

demografico, dovendo l'istituzione di una nuova farmacia andare ad appannaggio del territorio globalmente considerato e non di singole parti".

➤ **Piante organiche: è competente il Consiglio comunale**

Tar Sicilia – sent. 09/09/2013, n. 1661

Un'altra decisione, dunque, a favore della competenza consiliare in tema di "piante organiche", ma, come abbiamo visto un attimo fa, il Consiglio di Stato ha invece concluso per la competenza della Giunta.

➤ **Il Trust e la farmacia**

Tar Lombardia – Sez. Brescia – ord. 04/09/2013, n. 459; decr. 13/08/2013, n. 425

I due provvedimenti (che quanto prima commenteremo con una news dedicata a questo tema) rinviano alla decisione di merito la soluzione della questione centrale riguardante la configurabilità o meno del *trust* - tenuto conto dell'art. 12 della l. 475/68 - come negozio idoneo al legittimo trasferimento di una farmacia. Nelle more, tuttavia, i giudici bresciani sospendono l'efficacia del provvedimento di diniego di riconoscimento del trasferimento della titolarità, effettuato dagli eredi del titolare deceduto mediante appunto la costituzione di un *trust* avente ad oggetto la farmacia del *de cuius*.

➤ **Il silenzio assenso sulle istanze dei titolari di farmacia**

Tar Friuli – sent. 20/08/2013, n. 433

La disciplina sul silenzio assenso è applicabile anche al settore farmaceutico; ma è una tesi che non convince appieno (v. sopra *Sediva news* del 16/09/2013).

➤ **Non è obbligatoria la dismissione di una farmacia comunale neppure in un comune con meno di 30.000 abitanti**

Corte dei Conti – Sez. Controllo Marche – parere del 07/08/2013, n. 57

"L'esercizio in forma di società di una farmacia da parte di un Comune (anche se inferiore a 30.000 abitanti) non ricade nell'obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie". Viene quindi ribadito una volta di più l'orientamento della Corte su questo specifico tema, ma la tesi, pur partendo da una premessa ovviamente condivisibile (piena inerenza alla "salute dei cittadini" del servizio reso dalle farmacie), sembra trarne conseguenze – come quella citata nel titolo della esclusione della farmacia comunale dall'ambito applicativo dell'art. 14, comma 32, del dl. 78/2010 – non certo ineccepibili.

➤ **La sola dicitura di "omesso versamento" rende la cartella nulla**

Corte di Cassazione - Sez. Civile - ord. 03/09/2013, n. 20211

La mera dicitura "omesso o carente versamento", contenuta in una cartella di pagamento, non costituisce adeguata motivazione della pretesa fiscale e ne comporta pertanto la nullità.

➤ **Può essere reato la "trasformazione" di disponibilità economiche in assegni circolari**

Corte di Cassazione – Sez. Penale – sent. 04/07/2013, n. 28796

Sussiste il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte se viene smobilitata una consistente somma di denaro giacente presso un deposito fiduciario, nell'intento di trasformarla in numerosi assegni circolari di importo inferiore al limite di tracciabilità.

➤ **Quando l'acquisto di un immobile può far "scattare" l'accertamento sintetico**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria – sent. 11/09/2013, n. 20800

La sottoscrizione di un atto pubblico di compravendita di un immobile contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro può indurre l'Agenzia delle Entrate a *ri-determinare induttivamente* il reddito annuale complessivo del contribuente, al quale è tuttavia concessa la facoltà di fornire adeguate prove contrarie alle presunzioni (semplici) addotte dal Fisco. È un principio ben noto e che viene invocato in parecchie circostanze, ma lo sarà ancor di più nel quadro applicativo del nuovo "redditometro".

➤ **Senza il PVC l'accertamento fiscale è nullo**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - sent. 11/09/2013, n. 20770

I giudici di piazza Cavour hanno stabilito che l'accertamento fiscale è nullo se i funzionari della Guardia di Finanza non hanno redatto il regolare Processo Verbale di Constatazione in sede d'ispezione.

➤ **La tardiva istanza di rimborso dell'Iva non dovuta**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 06/09/2013, n. 20526

La domanda di restituzione dell'Iva indebita non può essere presentata decorso due anni decorrenti dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

**3 – SCADENZE FINE SETTEMBRE E OTTOBRE 2013**

**30/09** - Per i dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale (Mod. 730), richiesta di riduzione o annullamento del prelievo del secondo acconto Irpef al proprio sostituto d'imposta.

**30/09** - Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2013: *soggetti* anche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *quarta rata* se la prima è stata pagata entro il 08/07/2013, oppure versamento della *terza rata* se la prima è stata pagata entro il 20/08/2013; *non soggetti* neanche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *quinta rata* se la prima è stata pagata entro il 17/06/2013, oppure versamento della *quarta rata* se la prima è stata versata entro il 17/07/2013

**30/09** - Trasmissione telematica del Mod. UNICO 2013 (dichiarazione dei redditi, iva, irap e studi di settore)

**30/09** - Versamento della *quarta* rata (di quattro) dell'imposta comunale sulla pubblicità.

**10/10** - Versamento contributi Inps relativi al terzo trimestre 2013 per il lavoro domestico (colf)

**16/10** - Versamento mediante mod. F24 *online* di: Iva relativa al mese di settembre 2013 per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di agosto; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o a *progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di settembre.

**16/10** - Per i soli *titolari di partita iva* soggetti agli *studi di settore* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte relative al mod. UNICO 2013: versamento della *quinta rata* se la prima è stata pagata l'8/07/13

**31/10** - Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2013: *soggetti* anche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *quinta rata* se la prima è stata pagata entro il 08/07/2013, oppure versamento della *quarta rata* se la prima è stata pagata entro il 20/08/2013; *non soggetti* neanche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *sesta rata* se la prima è stata pagata entro il 17/06/2013, oppure versamento della *quinta rata* se la prima è stata versata entro il 17/07/2013

**31/10** - Versamento della *quarta* rata (di quattro) della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) se si è scelto il pagamento *rateizzato*.

\*\*\*